



PROVINCIA DI SAVONA

Regolamento per il funzionamento del Comitato Unico di Garanzia (CUG) per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni.

(approvato il 25 settembre 2014)

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'attività del Comitato Unico di Garanzia, per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, della Provincia di Savona, di seguito denominato CUG.
2. Il Comitato ha sede in Via Sormano 12, presso la sede della Provincia di Savona.

Art. 2

Attribuzioni del Comitato

1. Il CUG, nell'ambito delle attività proprie dell'ente, esercita compiti propositivi, consultivi e di verifica e opera in collaborazione con la consigliera di parità. Contribuisce all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, migliorando l'efficienza delle prestazioni collegata alla garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica per i lavoratori.
2. In particolare, il CUG, anche ai fini dell'adozione del piano di azioni positive di competenza della Provincia di Savona, promuove iniziative volte a:
 - superare l'organizzazione e la distribuzione del lavoro che provocano effetti diversi, a seconda del sesso, nei confronti dei dipendenti con pregiudizio nella formazione, nell'avanzamento professionale e di carriera o nel trattamento economico e retributivo;
 - favorire condizioni di benessere lavorativo e di prevenzione del verificarsi di possibili conseguenze pericolose per la salute fisica e mentale del lavoratore/lavoratrice;
 - promuovere l'inserimento delle donne nelle attività e nei livelli nei quali esse sono sottorappresentate;
 - favorire, anche mediante una diversa organizzazione del lavoro, delle condizioni e del tempo di lavoro, l'equilibrio tra responsabilità familiari e professionali.

Art. 3

Composizione e durata

1. Il CUG è composto da componenti designati da ciascuna delle organizzazioni sindacali

maggiormente rappresentative a livello di amministrazione, un pari numero di dipendenti dell'Ente, nonché da altrettanti componenti supplenti di entrambe le parti.

2. Il CUG dura in carica quattro anni. Per i componenti non è previsto alcun compenso e continuano a svolgere le funzioni fino alla nomina del nuovo organismo. Gli incarichi possono essere rinnovati per un solo mandato.

Art. 4

Il Presidente

1. Il Presidente, individuato nel provvedimento di costituzione, rappresenta il CUG, ne convoca e presiede le riunioni, stabilendone l'ordine del giorno, anche sulla base delle indicazioni dei componenti e ne coordina i lavori.

2. Il Presidente assicura che l'attività del CUG si svolga in stretto raccordo con i competenti organi dell'amministrazione provinciale.

Art. 5

I componenti

1. I componenti del CUG partecipano alle riunioni e ai gruppi di lavoro del Comitato, segnalano argomenti di carattere specifico da inserire nell'ordine del giorno delle riunioni.

2. Nello svolgimento delle loro funzioni, i componenti del CUG sono considerati in servizio a tutti gli effetti.

Art. 6

Il Segretario

1. Il Segretario del CUG cura il supporto necessario al suo funzionamento.

2. Il Segretario, in particolare:

- cura l'invio, dopo aver provveduto ad acquisire i recapiti di ogni componente, tramite e-mail, delle convocazioni agli incontri del Comitato, del materiale relativo agli argomenti all'ordine del giorno e dei verbali delle riunioni;
- provvede alla conservazione degli atti del CUG (verbali delle sedute, corrispondenza interna, documentazione);
- redige il verbale di ogni seduta e provvede a trasmetterlo a tutti i componenti del Comitato.

3. In caso di assenza del Segretario le relative funzioni sono temporaneamente affidate al Segretario supplente.

Art. 7

Funzionamento

1. Le riunioni ordinarie del CUG sono convocate dal Presidente con preavviso di almeno 5 giorni. Le riunioni possono altresì essere convocate in via straordinaria dal Presidente o qualora ne facciano richiesta almeno due componenti effettivi. In caso di necessità e/o urgenza la riunione del CUG può essere convocata con preavviso di almeno 48 ore.

2. I componenti del CUG comunicano al Presidente e al Segretario eventuali impedimenti alla partecipazione. Le convocazioni vanno indirizzate ai membri effettivi e per conoscenza ai membri supplenti. I componenti supplenti presenziano in sostituzione dei rispettivi membri effettivi.

3. Il Comitato può validamente assumere decisioni quando sia presente la metà più uno dei componenti aventi diritto al voto.

Esaurita la discussione sull'argomento trattato, previsto all'ordine del giorno, il Presidente pone ai voti la decisione che deve essere assunta a maggioranza dei voti espressi dai presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Art. 8

Organizzazione dei lavori

1. Nello svolgimento della sua attività il Comitato può operare tramite gruppi di lavoro interni nominati dal Presidente, incaricati di approfondire specifiche tematiche. Il Presidente può delegare singoli componenti a rappresentarlo in attività istituzionali, quali, ad esempio, la partecipazione a convegni, seminari o in altri impegni all'interno o all'esterno dell'Amministrazione.

Art. 9

Trattamento dei dati personali

1. Le informazioni e i documenti acquisiti dal CUG nel corso delle sue attività sono utilizzati nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali.

Art. 10

Rapporti con l'Amministrazione

1. I rapporti tra il Comitato e la Provincia di Savona sono improntati ad una costante ed efficace collaborazione.

2. Il CUG può richiedere dati, documenti ed informazioni inerenti le materie di competenza, nel rispetto delle procedure e norme vigenti.

Art. 12

Informazione

1. Per favorire la conoscenza dell'attività del Comitato all'interno dell'amministrazione viene utilizzato uno spazio appositamente predisposto sul sito intranet dell'ente.

2. Per agevolare la comunicazione con il CUG è attivata una casella di posta elettronica dedicata.

3. Il presente Regolamento viene pubblicato sul sito intranet e sul sito istituzionale della Provincia di Savona.

Art. 13

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della data di approvazione.

2. Per ogni altra disposizione non prevista dal presente regolamento si applica la normativa vigente.